

ADEMPIMENTI

Nuove misure per fronteggiare l'emergenza Covid-19

di Lucia Recchioni



Nella giornata di ieri, 4 novembre, il Presidente del Consiglio ha firmato il **D.P.C.M. 03.11.2020**, in vigore da venerdì **6 novembre** e fino al **3 dicembre 2020**.

Le nuove disposizioni prevedono **misure differenziate a seconda della fascia di rischio di contagio** alla quale può essere ricondotta ciascuna Regione/Provincia autonoma.

Il **territorio nazionale** è stato quindi **suddiviso in tre fasce**: è lasciato al **Ministero della salute il compito di individuare**, con apposita **ordinanza**, le **Regioni che presentano un alto rischio**.

Ogni settimana il Ministero della salute aggiorna la lista e la permanenza, per 14 giorni, in un livello di rischio o scenario inferiore comporta la **nuova classificazione**.

Le ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di **15 giorni**.

Nella tabella che segue sono richiamate le **previsioni valide per tutto il territorio nazionale**, e, quindi, anche per le c.d. **“zone gialle”**, ovvero quelle zone **non caratterizzate da un livello di rischio “alto”**.

Intero territorio nazionale

(zone **“gialle”**: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia e Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto)

(zone **“arancioni”**: Puglia e Sicilia)

(zone **“rosse”**: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta)

Centri commerciali

Chiusura nei giorni festivi e pre-festivi. Restano aperte soltanto le attività essenziali (farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabacchi ed edicole).

Esercizi commerciali,

locali pubblici o aperti al massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale, sulla base

| | |
|--|---|
| pubblico | dei protocolli e linee guida vigenti. Apposite linee guida disciplinano l'attività di commercio al dettaglio (allegati 10 e 11). |
| Servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie) | Consentiti dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00. Il consumo al tavolo è consentito per un numero massimo di quattro persone per tavolo (salvo il caso in cui siano tutti conviventi). Dalle ore 18.00 è vietato il consumo di cibo e bevande in luoghi aperti al pubblico. Non sono invece previsti limiti di orario per la ristorazione negli alberghi e strutture ricettive , limitatamente ai propri clienti ivi alloggiati. Ammesse le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. |
| Ristorazione d'asporto | Ammessa fino alle ore 22.00 , con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. |
| Consegna a domicilio | Sempre ammessa. |
| Servizi alla persona (parrucchieri, estetiste, ecc..) | L'attività è ammessa, a condizione che le Regioni e le Province autonome accertino la compatibilità dello svolgimento di queste attività con la situazione epidemiologica e individuino protocolli e linee guida . |
| Strutture ricettive | L'attività è ammessa, nel rispetto delle linee guida individuate dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, e, comunque, in coerenza con l' allegato 10 al D.P.C.M.. |
| Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò | Chiusi , anche se svolti all'interno di locali nei quali è esercitata una differente attività (come, ad esempio, bar e tabaccherie). |
| Spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche | Sospesi , anche se le attività sono svolte all'aperto. |
| Sale da ballo, discoteche, feste e sagre | Sospese le attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati , sia all'aperto che al chiuso. Vietate le feste, anche all'aperto , comprese quelle conseguenti a cerimonie religiose. Vietate le sagre, le fiere ed eventi simili. |
| Convegni, congressi e altri eventi | Sospesi . Ammessi soltanto con modalità a distanza. |
| Concorsi e abilitazione all'esercizio delle professioni | Sono sospese le prove concorsuali e quelle di abilitazione all'esercizio della professione , ad eccezione dei concorsi per il personale sanitario. Sono consentite valutazioni in modalità telematica e correzioni delle prove scritte da remoto. |
| Trasporto pubblico | È ammesso un coefficiente di riempimento non superiore al 50% . |
| Musei e luoghi di cultura | Sospese le mostre e chiusi i musei e altri luoghi di cultura. |
| Spostamenti | Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative , situazioni di necessità o motivi di salute. |

Per la restante parte della giornata è fortemente raccomandato non spostarsi.

Scuola

Continua a svolgersi in presenza soltanto l'attività didattica per la **scuola dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie.**

Chiuse le **Università**, salvo specifiche attività.

I corsi di formazione pubblici e privati possono essere svolti solo con modalità a distanza.

Il D.P.C.M. dedica poi **specifiche misure alle aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità** (zone "arancioni") e di massima gravità (zone "rosse").

Zone "arancioni"
(Puglia e Sicilia)

Zone "rosse"
(Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta)

Servizi di ristorazione **Chiusi** (restano aperte soltanto le **Chiusi** (restano aperte soltanto le **bar, pub, ristoranti, mense e i servizi di catering** mense e i servizi di catering **gelaterie e pasticcerie**) continuativo su base contrattuale, nel rispetto dei protocolli).
 continuativo su base contrattuale, nel rispetto dei protocolli).

Ristorazione consegna a domicilio **con** Ammessa

Ammessa

Ristorazione consegna d'asporto **con** Ammessa fino alle 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
 Ammessa fino alle 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Esercizi di somministrazione **di** Aperti

Aperti

alimenti e bevande siti nelle aree di servizio lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti

Attività di commercio al dettaglio **al** Aperte

Chiuse (restano aperte soltanto le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate dall'**allegato 23**).

Aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.

Sempre chiusi i mercati (salvo le attività di vendita dei soli generi alimentari).

Sospese tutte le attività diverse da quelle individuate all'allegato 24.

Non sono quindi sospese le seguenti attività: lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; attività

Attività inerenti servizi alla persona

delle lavanderie industriali; altre lavanderie, tintorie; servizi di pompe funebri e attività connesse; servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.

Spostamenti

Vietati tutti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori ad alto rischio, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute.

Amnesso il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Amnessi gli spostamenti per assicurare la didattica in presenza.

Amnesso il transito sui territori per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni.

Amnesso il transito sui territori per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni.

Spostamenti comune

Vietati gli spostamenti in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, di studio, da situazioni di necessità, per motivi di salute o per svolgere attività o fruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune.

Scuola

Continua a svolgersi in presenza **In presenza:** asili nido, elementari e soltanto l'attività didattica per la prima media.

scuola dell'infanzia, scuole elementari

e scuole medie. Chiuse le **Università, A distanza:** seconda e terza media e salvo specifiche attività. le altre scuole superiori.